

Pubblicato il 24/02/2021

N. 00185/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00077/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2018, proposto da Spazio Libero S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Stati Uniti, n. 57;

*contro*

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Rizza e Antonietta Rosa Melidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli stessi in Torino, via Corte D'Appello, n. 16;

*per l'annullamento*

del provvedimento dirigenziale n. 33644/IV.30.40.27/12 di prot., datato 27/10/2017, notificato al deducente in pari data con il quale la Direzione

Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto – Servizio Pubblicità e suolo pubblico del Comune di Torino, ha respinto l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al collocamento di impianto pubblicitario in Torino, Via Sansovino – 11 mt prima di angolo con Via Val della Torre, prot. 17R00189 del 29/03/2017, con la seguente motivazione: “PARERE MOBILITA’”: si conferma parere negativo alla collocazione proposta, in quanto l'installazione avverrebbe in area d'intersezione, in contrasto con l'Art. 51 del Regolamento del Codice della Strada D.P.R. N. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (collocazione in area di intersezione)”.

nonché l'annullamento, in quanto di ragione, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso del relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Spazio Libero S.a.s. (di seguito “Spazio Libero”) – società che svolge attività di collocazione, gestione e affitto spazi pubblicitari su arredi urbani – ha presentato al Comune di Torino, in data 29.03.2017, istanza per il collocamento di un impianto pubblicitario (prot. 17R00189) costituito da n. 1 cartello, formato m. 1,50 x 2,00 – bifacciale e non luminoso – ubicato su suolo pubblico, in via A. Sansovino a 11 metri dall'angolo con via Val della

Torre.

2. Con il ricorso in epigrafe, Spazio Libero impugna il provvedimento dirigenziale n. 33644/IV.30.40.27/12 di prot., datato 27/10/2017, con il quale il Comune di Torino, previo contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, ha rigettato la domanda della ricorrente alla luce del parere negativo espresso dalla Polizia Municipale in relazione all'ubicazione dell'installazione pubblicitaria.

3. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

- *“Eccesso di potere per difetto di motivazione (dedotto altresì come violazione di legge, in riferimento agli artt. 3 e segg. L. 241/1990 e s.m.i.)”*, in quanto il provvedimento impugnato non specificherebbe sotto quale profilo l'installazione richiesta andrebbe a contrastare con le esigenze di sicurezza tutelate di cui all'art. 51 Regolamento del Codice della Strada;

- *“Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei presupposti, disparità di trattamento, in riferimento alla mancata considerazione delle osservazioni e delle considerazioni svolte dall'odierno resistente nell'istanza di riesame del 20/6/2017”*, poiché l'amministrazione avrebbe autorizzato, sullo stesso asse viario, l'installazione di un cartello pubblicitario di identiche dimensioni e posizionato allo stesso modo rispetto a quello ipotizzato dalla ricorrente, senza che sia dato rinvenire alcuna giustificazione al diverso trattamento riservato alla ricorrente;

- *“Violazione di Legge in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.”*, atteso che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla Spazio Libero.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Torino per resistere al gravame, controdeducendo alle argomentazioni della ricorrente e chiedendone il rigetto

nel merito.

5. Le parti hanno scambiato scritti difensivi in vista dell'udienza di trattazione della causa nel merito fissata per il 2 dicembre 2020, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020.

6. Il ricorso è fondato.

7. L'impugnato provvedimento di diniego è motivato *per relationem* tramite il richiamo al parere sfavorevole espresso dagli uffici tecnici competenti, il quale, a sua volta, succintamente conferma il parere negativo già espresso ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, in quanto “*l'installazione avverrebbe in area di intersezione, in contrasto con l'art. 51 del Regolamento del Codice della Strada DPR N. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (collocazione in area di intersezione)*”.

L'art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento attuativo del Codice della Strada), invocato dall'amministrazione a sostegno del rigetto della domanda della ricorrente, stabilisce il divieto generale, ma non assoluto, di collocare installazioni pubblicitarie “*in corrispondenza delle intersezioni*”, prevedendo che l'ente locale, con proprio regolamento, possa derogare a detto divieto e stabilire distanze minime – diverse da quelle dell'art. 51, comma 4 del citato D.P.R. n. 495/1992, che si applicano solo “*di norma*” – per il posizionamento della cartellonistica pubblicitaria entro i centri abitati. Tuttavia, il provvedimento impugnato risulta sul punto assolutamente generico e apodittico, tanto da non indicare neppure la distanza del cartello oggetto della richiesta di autorizzazione rispetto all'ubicazione dell'intersezione, da valutarsi, come visto, alla luce delle disposizioni eventualmente previste dall'apposito regolamento comunale e dalla legge. Né vale, in senso contrario, il richiamo dell'amministrazione, nelle proprie difese, al divieto di collocare insegne pubblicitarie “*sulle isole di traffico delle intersezioni*”.

*canalizzate ed aree di intersezione*” di cui all’art. 14, comma 2, lett. f) del Regolamento per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, in quanto tale disposizione deve comunque essere coordinata con la disciplina del Regolamento n. 248/1998 e ss.mm.ii. *“Piano generale degli impianti pubblicitari”*, dovendosi dare puntualmente conto del risultato di tale valutazione istruttoria nella parte motiva del provvedimento.

8. Un’accurata motivazione, peraltro, sarebbe stata vieppiù doverosa alla luce di due circostanze fattuali che meritano di essere considerate. Per un verso, infatti, la ricorrente dà prova della presenza sul territorio comunale di installazioni pubblicitarie, regolarmente autorizzate, del tutto simili a quelle richieste sia per tipologia che per ubicazione. Non si comprende dunque quale sia la logica che ha condotto ad una diversa determinazione nel caso *sub indice*, né alcun adeguato chiarimento proviene dagli atti di causa o dalle difese dell’ente.

Per altro verso, le istanze della ricorrente hanno ottenuto il preventivo parere positivo dei competenti uffici tecnici (Corpo di Polizia Municipale, Nucleo Tributi Locali, prot. 305 del 1.06.2017; Vicedirezione generale ingegneria – Direzione Verde pubblico e edifici Municipali, Servizio verde gestione, prot. 379/2017; Direzione di staff tributi, catasto e suolo pubblico, Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione prot. el 3-44/17 del 30.05.2017- cfr. produzione del Comune 21.10.2020), per cui i provvedimenti finali emessi a conclusione del procedimento, stante la diversa valutazione negativa ivi espressa, avrebbero dovuto motivare con maggiore pregnanza e puntualità in ordine alle ragioni del diniego.

9. Alla stregua di tali considerazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto.

10. Le ulteriori censure restano assorbite.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentina Caccamo**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Testori**

IL SEGRETARIO